



STATUTO

della

Provincia di Cosenza

A photograph of the Palazzo del Governo in Cosenza, Italy, viewed through a large archway. The building is a grand, multi-story structure with a central entrance and a balcony. The sky is blue with some clouds.

PALAZZO DEL GOVERNO

Proposto dal Consiglio Provinciale
con deliberazione n° 1 del 12 gennaio 2015

Adottato dall'Assemblea dei Sindaci
con atto n° 1 del 01 settembre 2015

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Principi e finalità generali

Art. 1

Principi generali

1. La Provincia di COSENZA è ente locale costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e, quale Ente di area vasta di secondo livello, rappresenta il territorio e le comunità che la integrano curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
2. La Provincia è dotata di autonomia statutaria. Lo Statuto ne fissa l'ordinamento generale nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato.
E' dotata altresì di autonomia amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati e nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
E' infine dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e conforma la sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre norme dello Stato, nel rispetto dei principi e dei contenuti della Carta europea delle autonomie locali.

Art. 2

Finalità

1. La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:
 - a. favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;
 - b. perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente;
 - c. perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;
 - d. perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona,

anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;

- e. favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale, e sviluppare la più ampia cooperazione con le forme di organizzazione sociale, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;
 - f. salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, con particolare riferimento al valore della montagna e dei litorali;
 - g. perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o da essa coordinati;
 - h. favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti;
 - i. assicurare il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.
2. La Provincia:
 - a. garantisce la tutela e la salvaguardia delle minoranze etniche e linguistiche presenti nel proprio territorio, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese e occitana, e ne promuove la valorizzazione della lingua, degli usi, dei costumi e del loro patrimonio storico artistico, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi in vigore.
 - b. ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante l'istituzione di organismi di

confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, e le aziende pubbliche presenti sul territorio.

- c. assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.
- d. promuove e assicura l'integrazione etnica e sociale degli immigrati, nel rispetto di ogni specifica identità culturale; favorisce la libera espressione della loro identità culturale e la partecipazione alla vita democratica della Provincia, in collaborazione con enti, associazioni e volontariato operanti in tale ambito. Per realizzare tale finalità, sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini residenti sul territorio provinciale di nazionalità diversa, nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 3 Territorio

1. La Provincia di Cosenza è parte del territorio della Regione Calabria e comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio della Provincia è costituito dai Comuni che a essa appartengono e la comunità provinciale è costituita da tutti i cittadini residenti nei comuni stessi.

Art. 4 Zone omogenee e rapporti con i Comuni

1. La Provincia impronta la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati, del suo territorio.
Ai fini della rappresentanza territoriale, d'intesa con la Regione, la Provincia può articolare il proprio territorio costituendo zone omogenee per l'esercizio associato delle funzioni comunali e l'eventuale decentramento delle funzioni provinciali.

2. La costituzione, la rappresentanza ed il funzionamento delle zone omogenee sono rimesse ad apposito, specifico Regolamento.
3. La Provincia garantisce, con l'impiego di proprie risorse umane, le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali e la realizzazione delle relative, necessarie sinergie gestionali.

Art. 5 Sede

1. La Provincia ha sede in Cosenza alla Piazza XV Marzo.
2. Il Consiglio Provinciale può stabilire, d'intesa con i Comuni del territorio sancita nell'ambito dell'Assemblea dei sindaci, l'utilizzo di sedi decentrate, anche di singoli uffici, per favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e il rapporto di sussidiarietà tra la Provincia e i Comuni nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 6 Stemma, gonfalone e fascia

1. La Provincia ha come segno distintivo lo Stemma riconosciuto ed un gonfalone stabilito dal Consiglio provinciale.
2. L'utilizzo e la riproduzione dello Stemma nonché l'esibizione del gonfalone, al di fuori dei fini istituzionali e dei casi di rappresentanza, vengono disposti in conformità a specifiche direttive all'uopo emanate dal Presidente.
3. Il gonfalone della Provincia in particolare viene esibito nelle cerimonie nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, accompagnato da un rappresentante dell'Amministrazione.
4. Distintivo del Presidente della Provincia, ai sensi di legge, è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica Italiana e quello della Provincia, da portarsi a tracolla in occasione di cerimonie o altre ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad iniziative di rilievo istituzionale e pubblico.

L'uso della fascia è strettamente riservato al Presidente, il quale può farsi rappresentare concedendolo espressamente.

Art. 7

Albo Pretorio *on line*

1. Nella specifica Sezione "Albo pretorio *on line*" del sito istituzionale www.provincia.cs.it vengono soddisfatti gli obblighi di pubblicazione degli atti, emanati dalla Provincia o provenienti da terzi, che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento.

Capo II Ruolo e funzioni

Art. 8

Funzioni fondamentali

1. La Provincia è titolare di funzioni proprie, riguardanti vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, nei seguenti settori e in quant'altro assegnato per legge:
 - a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
 - b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
 - c) valorizzazione dei beni culturali;
 - d) viabilità e trasporti;
 - e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali, incentivando quelli esistenti e promuovendo eventualmente la costituzione di ulteriori;
 - f) caccia e pesca nelle acque interne;
 - g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche, elettromagnetiche e sonore;
 - h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
 - i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado e artistica e alla formazione professionale, compresa

l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

- l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali operanti nella circoscrizione provinciale.
2. La Provincia è altresì titolare di potestà regolamentare in ordine alla disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni sopra elencate o successivamente conferite.
 3. Nell'esercizio delle funzioni la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, indipendentemente dalla loro dimensione demografica e territoriale, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.
 4. La Provincia promuove un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica.
 5. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.

Art. 9

Compiti di programmazione e pianificazione

1. La Provincia assume la programmazione pluriennale e l'attività per progetti come metodo costante della propria attività.
2. In particolare la Provincia:
 - a. propone gli indirizzi generali dello sviluppo economico e sociale del territorio in coerenza con i programmi regionali e tramite il confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni degli imprenditori, gli ordini professionali e le associazioni sociali;
 - b. concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo, del piano regionale delle aree protette e degli altri

programmi e piani regionali, secondo norme dettate dalla legge regionale;

- c. promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni favorendo forme di collaborazione e associazione tra gli stessi.
3. La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni e degli altri Enti aventi funzioni programmatiche, in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare indica:
- a. le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
 - b. la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
 - c. le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
 - d. le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
4. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione, ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi generali della programmazione socio - economica e territoriale.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale, predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione e ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento. La Provincia accerta che gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformino al piano territoriale di coordinamento e tengano conto dei programmi pluriennali provinciali.

Art. 10 Servizi pubblici

1. Nell'ambito delle proprie funzioni, o di quelle assegnate, la Provincia assume e gestisce servizi pubblici aventi per oggetto produzione di beni e attività, rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo civile ed economico della comunità provinciale.
2. A tal fine la Provincia favorisce forme di cooperazione con gli altri enti locali o tra questi, secondo modalità e strumenti previsti dalla legge.

Art. 11 Aziende speciali

1. L'azienda speciale è ente strumentale della Provincia, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale per la gestione dei servizi aventi rilevanza economica.
2. La costituzione della azienda speciale ha luogo mediante apposita deliberazione del Consiglio Provinciale, con la quale si approva lo Statuto aziendale e il piano tecnico-finanziario, si conferisce il capitale di dotazione, si individuano i mezzi finanziari da trasferire e si determinano le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi dell'azienda.

Art. 12 Istituzioni

1. Per la gestione dei servizi sociali, culturali e del tempo libero la Provincia può avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato, di cooperative o di associazioni private, ovvero può costituire una o più istituzioni. L'ordinamento e il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati da specifico Regolamento.

Art. 13 Consorzi e convenzioni

1. La Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire consorzi con Comuni e Province, secondo le norme vigenti. Per le stesse finalità, ai sensi di legge, può promuovere apposite forme di convenzione.

Art. 14

Società di capitali

1. Ricorrendone le condizioni di legge, la Provincia può costituire o partecipare a società di capitali secondo le forme previste dal codice civile.

Capo III**Diritto di accesso, di informazione e di partecipazione al procedimento amministrativo**

Art. 15

Trasparenza e accesso agli atti

1. La Provincia assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale sulla rete internet, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.
2. In conformità alla legislazione in vigore e al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei documenti e delle informazioni, la Provincia adotta un proprio Regolamento sulla trasparenza che contiene anche le regole e le procedure per garantire i diritti dei cittadini alla conoscibilità di atti e documenti.
3. Con proprio motivato Dispositivo, adottato nei casi e nelle forme previste dalle leggi o stabilite dai regolamenti, il Presidente della Provincia può inibire temporaneamente l'esibizione di documenti o la diffusione di informazioni, dando tempestivamente notizia delle decisioni prese al Consiglio provinciale.
4. La Provincia assicura l'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge statale.

Art. 16

Obblighi di trasparenza degli organi di governo

1. Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri provinciali assicurano, in conformità con la legislazione vigente, la più ampia informazione sulle loro attività, lo stato patrimoniale loro e dei loro familiari, gli emolumenti a qualunque titolo percepiti e le attività svolte.

2. Il Regolamento del Consiglio detta le regole da applicare ai sensi e per le finalità di cui al comma precedente. Lo stesso Regolamento provvede a indicare le regole da applicare anche ai gruppi consiliari.

Art. 17

Attività di comunicazione e U.R.P.

1. La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni, anche attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
2. L'accesso dei cittadini agli uffici URP può avvenire anche attraverso i servizi in rete e mediante numeri verdi appositamente attivati.
3. Nella propria attività di informazione, la Provincia:
 - a. adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari con particolare riguardo agli anziani e ai disabili, e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.
 - b. assicura un particolare impegno nell'informazione nei confronti delle strutture turistiche e di ogni iniziativa culturale e promozionale finalizzata a favorire i rapporti della propria comunità con altre popolazioni e altri ambiti territoriali italiani e stranieri.
 - c. assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati, sviluppando anche attività coordinate e compartecipate di informazione e comunicazione sulle iniziative e attività fieristiche, turistiche e museali del territorio.
4. Nel bilancio preventivo annuale è previsto uno stanziamento per l'informazione e la comunicazione da e con i cittadini. Il Presidente della Provincia in sede di approvazione dello strumento contabile motiva obiettivi, strategie e scelte dei mezzi di comunicazione - interni ed esterni - che portano alla determinazione dell'entità dello stanziamento.

Art. 18

Organismi di consultazione

1. Su temi specifici e progetti di particolare interesse il Presidente della Provincia, sentito il Consiglio Provinciale, può convocare apposite Conferenze.
2. Gli esiti dei lavori di tali Conferenze possono consistere in indicazioni di elementi programmatici o in proposte di cui il Presidente valuta l'adozione o il Consiglio Provinciale, secondo le rispettive competenze, inserisce all'ordine del giorno della prima riunione utile successiva al loro deposito, per la discussione e per l'eventuale adozione. La mancata valutazione presidenziale o il rifiuto di inserimento all'ordine del giorno deve essere motivato.
3. La Provincia può consultare, secondo gli istituti di cui agli articoli successivi, le rappresentanze sociali, culturali ed economiche al fine di acquisire utili apporti di Enti e associazioni.
4. Nell'ambito di detta funzione possono essere istituite anche Consulte permanenti per materie omogenee, quali la Commissione per le pari opportunità.
5. Possono essere previste forme di consultazione anche limitate a parti del territorio o della popolazione provinciale. Tali consultazioni potranno avere la forma di indagini, sondaggi, questionari, assemblee e riguarderanno specifici problemi e temi di interesse provinciale. I loro risultati saranno resi pubblici nelle forme previste dallo specifico Regolamento con il quale si disciplinano dette forme di consultazione.

Art. 19

Diritto di iniziativa e consultazione

1. La Provincia garantisce il diritto di iniziativa e consultazione da parte dei cittadini, singoli o associati, per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. E' riconosciuto altresì il diritto alla tempestiva consultazione degli atti dell'Ente.
3. Tali diritti vengono esercitati dai cittadini, attraverso la presentazione di istanze, petizioni, proposte e richieste di consultazioni

rivolte comunque al soddisfacimento ed alla tutela di interessi collettivi a valenza provinciale e di competenza della Provincia.

4. L'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti sarà disciplinato nel Regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente facendo comunque salvo quanto riconosciuto ai cittadini singoli e associati dalle leggi vigenti.

Art. 20

Riunioni

1. Per il concreto esercizio della partecipazione all'azione amministrativa, la Provincia, oltre a promuovere iniziative proprie, consente e favorisce l'utilizzo di locali e altri spazi per riunioni o assemblee.
2. E' facoltà dei Consiglieri provinciali promuovere riunioni e parteciparvi ai fini di consultazione, anche per ambiti territoriali circoscritti.
3. L'uso degli immobili, di parte di essi e degli spazi di proprietà dell'ente viene disciplinato dal Regolamento per la concessione in uso temporaneo e occasionale dei locali del patrimonio provinciale.

Art. 21

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini singoli o anche associati residenti nella Provincia, portatori di interessi diffusi, possono presentare istanze rivolte ad ottenere chiarimenti e informazioni o la sospensione temporanea di provvedimenti per gravi e motivate ragioni.
2. Analogamente i cittadini singoli o associati residenti nella Provincia possono rivolgere petizioni per esporre comuni necessità o chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero presentare proposte articolate di dispositivi e deliberazioni che la Provincia avrebbe interesse ad adottare.

Art. 22

Condizioni di procedibilità per la presentazione di istanze, petizioni e proposte.

1. Le istanze, petizioni e proposte per essere esaminate dall'organo competente devono essere presentate in forma scritta, con firma autenticata nelle forme di legge da almeno cento (100) cittadini. Il Presidente o il Dirigente rispondono con provvedimento motivato, secondo la loro competenza, entro 60 giorni dal loro deposito.
2. Il Consiglio Provinciale, previo esame da parte della Conferenza dei Capigruppo, le discute entro 90 giorni dal deposito e le accoglie o respinge dandone adeguata motivazione.

Art. 23

Partecipazione degli interessati al procedimento

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nei confronti del quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ha facoltà di intervenire nel procedimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti e nello specifico Regolamento dell'Ente.
2. Tale facoltà è pure ammessa quando nei confronti dei soggetti di cui sopra possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Art. 24

Il diritto di accesso alla rete

1. La Provincia assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e a modalità di partecipazione in rete, promovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale e garantendo, nei limiti e nelle competenze della Provincia, il più ampio diritto di accesso alla rete.
2. La Provincia, riconoscendo l'accesso alla rete come un diritto individuale dei cittadini in una moderna società democratica, si impegna a:
 - a. assumere ogni iniziativa utile ad assicurare il superamento di qualunque forma di limitazione all'accesso alla rete in ogni parte del suo territorio;

- b. promuovere ogni iniziativa finalizzata ad aumentare la capacità della trasmissione dati e l'accesso alla rete con le modalità consentite dalla tecnologia, implementando la diffusione della banda larga, la connessione a distanza e l'uso della telefonia mobile;

- c. garantire, per quanto di sua competenza, la massima sicurezza della rete, anche con riferimento alle modalità di conservazione e di accesso ai dati e di accesso;

- d. promuovere e sostenere ogni iniziativa sul suo territorio rivolta a assicurare un alto livello di utilizzazione della rete nell'ambito dei servizi sanitari, sociali, educativi, trasportistici e in ogni altra forma di attività, pubblica e privata, di interesse generale.

3. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente, la Provincia assicura e promuove ogni iniziativa e ogni forma di coordinamento con la Regione, i comuni singoli e associati e le organizzazioni, imprese, realtà economiche e produttive dell'area.

4. La Provincia assicura il massimo coinvolgimento delle Università, pubbliche e private, degli enti, delle strutture di ricerca, delle forme associative e delle comunità organizzate competenti rispetto alla tecnologia e ai servizi propri della rete al fine di garantire che ogni iniziativa da essa assunta corrisponda alle migliori competenze e conoscenze disponibili nel settore.

Art. 25

Referendum

1. Le procedure di attuazione dell'istituto referendario sono stabilite in apposito Regolamento da approvare a cura del Consiglio Provinciale.

2. I referendum possono essere promossi su materie di interesse provinciale, dal Consiglio Provinciale o su iniziativa di Consigli Comunali che rappresentino almeno 1/15 (un quindicesimo) del corpo elettorale della Provincia, o da numero quindicimila cittadini elettori.

3. Possono essere indetti anche referendum circondariali su materie di interesse locale.

4. In tal caso l'iniziativa è assunta dal Consiglio Provinciale o da Consigli Comunali che rappresentino 1/15 (un quindicesimo) del corpo elettorale circondariale o da 1/15 (un quindicesimo) dei cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del Circondario.

5. Sono escluse dal referendum le seguenti materie:

- a. revisione e modifica dello Statuto e dei Regolamenti provinciali;
- b. disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;
- c. designazione e nomina rappresentanti;
- d. tributi locali e tariffe, tasse, bilancio e mutui;
- e. procedimenti espropriativi;
- f. strumenti di programmazione generale;
- g. materie che siano state oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.

Non possono comunque essere sottoposti a referendum gli atti conclusivi dei procedimenti avviati, svolti e definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o quando siano stati utilizzati altri strumenti di consultazione popolare.

6. I quesiti referendari, che devono essere di immediata comprensione in modo da non ingenerare nell'elettore dubbi interpretativi, devono essere presentati sotto forma di articoli e devono riguardare esclusivamente materie di interesse locale.
7. L'ammissibilità è valutata da una Commissione di garanti costituita da un magistrato in pensione, dal Segretario Generale della Provincia e dal Segretario Generale del Comune capoluogo o loro delegati.
8. L'indizione è demandata al Presidente previa deliberazione del Consiglio. Il referendum non potrà svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
9. Nell'ipotesi di adozione da parte del Consiglio di provvedimento che si adegui alla proposta referendaria, le operazioni sono sospese.
10. Le pronunce referendarie sono valide a condizione che vi abbia partecipato la

maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 26
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei voti validi, altrimenti è dichiarato respinto.
2. Il Presidente, ultimate le operazioni referendarie ne proclama il risultato ed è tenuto a convocare apposita riunione di Consiglio, entro trenta giorni dalla proclamazione, per procedere alla discussione sull'esito del referendum.
3. Il Consiglio Provinciale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni della consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri provinciali.
5. Nel caso in cui la proposta abrogativa sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Provinciale e il Presidente non possono assumere decisioni contrastanti.

TITOLO II

ORGANI di DIREZIONE POLITICA

Art. 27

Organi di governo

1. Sono organi di governo della Provincia il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.
2. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente, scelto per come al successivo art. 31 tra i Consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia impedito e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

Art. 28

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio e i membri dell'Assemblea dei Sindaci devono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Nei casi di cui al comma 1 gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente.

Capo I

Presidente della Provincia

Art. 29

Ruolo e definizione del programma di governo

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla

legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.

2. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, la rappresenta e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
3. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.
4. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente, e viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio, entro 20 (venti) giorni dalla seduta con la quale il Consiglio provinciale prende atto della Relazione di inizio mandato.
Il Consiglio approva e può formulare rilievi e proposte di integrazione, di cui il Presidente della Provincia può tener conto anche al fine di una eventuale riformulazione delle linee programmatiche da comunicare definitivamente al Consiglio nella prima seduta utile.
5. A seguito del rinnovo biennale, il Presidente presenta per la sua approvazione alla prima seduta del neo eletto Consiglio il proprio Programma di Governo aggiornato.

Art. 30

Competenze e funzioni

1. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
2. Convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute; nomina e revoca il Vicepresidente e può assegnare deleghe per

l'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su determinate materie a uno o più Consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, anche per un periodo di tempo determinato.

Non può essere attribuito incarico di Vicepresidente o di Consigliere delegato al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai parenti affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia. Gli stessi, inoltre, non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:

- a. è il rappresentante legale della Provincia e compie tutti gli atti che la legge o lo Statuto non riservino espressamente alla competenza dei Dirigenti, del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;
- b. coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative, l'attività dei Consiglieri delegati, i cui provvedimenti comunque non hanno rilevanza esterna e che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politica amministrativa dell'ente;
- c. propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
- d. adotta, in via d'urgenza, le disposizioni di variazione di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio Provinciale nella prima seduta utile e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- e. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
- f. fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; provvede ai sensi di legge alla approvazione degli accordi di programma che comunica al Consiglio nella prima seduta utile;

- g. può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati;
 - h. definisce sulla scorta dei criteri fissati dalla legge gli incarichi dirigenziali, nominando i titolari, e quelli di collaborazione esterna sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Consiglio; nomina e revoca il Segretario Generale e il Direttore Generale; istruisce e assegna le funzioni di direzione, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento provinciale di organizzazione che approva;
 - i. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
 - j. su parere dei competenti uffici, esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;
 - k. indice i referendum provinciali;
 - l. esercita le altre funzioni che gli vengono attribuite dalla legge o dallo Statuto.
4. Il Presidente può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio Provinciale atti che rientrano nella propria competenza.
5. Il Presidente della Provincia assume, in applicazione del precedente comma 4, i propri atti gestionali nella forma del "Dispositivo", che è assunto con la assistenza nella verbalizzazione del Segretario Generale e viene pubblicato all'Albo pretorio di cui al precedente art. 7 secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio Provinciale.
6. Su ogni proposta di Dispositivo che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del dirigente del settore interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del Dirigente di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel provvedimento adottato.
7. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, deve darne adeguata motivazione nel testo del Dispositivo.

8. Nel caso di urgenza i Dispositivi del Presidente possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione posta nel dispositivo.
9. Gli atti del Presidente aventi invece valore precettivo assumono la forma di "Decreto", sono vincolanti per i soggetti cui sono indirizzati e sono pubblicati nelle stesse forme previste al comma 5.
10. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.
11. In ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito della approvazione del presente Statuto, l'espressione "Giunta Provinciale" e l'esercizio dei relativi poteri deve intendersi riferita al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente.

Art. 31

Dimissioni

1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio Provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione.
2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

Art. 32

Effetti perdita status del Presidente

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente.
2. Nei confronti del Presidente della Provincia si applicano altresì, in quanto componente del Consiglio Provinciale, le disposizioni di cui al successivo art. 37 comma 4.

Capo II Consiglio Provinciale

Art. 33

Elezione, composizione, funzionamento e cessazione

1. Il numero, l'elezione dei Consiglieri provinciali, la loro durata in carica e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge, così come la loro surrogazione e sospensione.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione immediatamente esecutiva.
3. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente.
5. Il funzionamento del Consiglio è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e dall'apposito Regolamento del Consiglio, approvato a maggioranza assoluta. Il Regolamento del Consiglio definisce le modalità attraverso le quali vanno individuati i servizi, le attrezzature e le eventuali risorse di cui dotare il Consiglio stesso; individua le modalità di costituzione e la disciplina dei Gruppi Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari permanenti.
6. Le Commissioni Consiliari permanenti, nell'ambito della loro competenza per materia, esplicano funzioni propositive ed istruttorie per gli atti deliberativi di competenza del Consiglio, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e programmi settoriali della Provincia e ne riferiscono al Consiglio.
Nel caso in cui le proposte deliberative siano state approvate all'unanimità in Commissione, nel corso della seduta consiliare sul punto non si farà luogo al dibattito.
7. Con deliberazione approvata a maggioranza assoluta il Consiglio può istituire Commissioni speciali e temporanee incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche.

8. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dalla pubblicazione del decreto presidenziale di indizione dei comizi sino all'atto della proclamazione del nuovo, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

Art. 34

Autonomia del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, finanziaria e organizzativa. Il presente Statuto e il Regolamento del Consiglio dettano norme tese a conferire poteri autonomi in ordine alla organizzazione, sia strutturale che di gestione diretta, di risorse umane e finanziarie.
2. Per il coordinamento delle attività consiliari, viene costituito l'Ufficio di Presidenza composto dai Capigruppo e presieduto dal Presidente della Provincia o da un Consigliere suo delegato. Il Regolamento del Consiglio ne disciplinerà il funzionamento ed il dettaglio delle competenze anche rispetto alla Conferenza dei Capigruppo di cui al comma 4 dell'art. 40.
3. Per l'espletamento delle competenze consiliari il Consiglio è dotato di propri servizi organizzati in una apposita struttura di supporto posta alle dirette dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza. Il Regolamento del Consiglio prevede l'attribuzione e la gestione dei servizi, le modalità di costituzione e di assegnazione del personale alla struttura prevista e delle attrezzature e risorse finanziarie necessarie a garantire adeguata autonomia funzionale e organizzativa al Consiglio provinciale.
3. Nel bilancio del Consiglio sono individuate le risorse per attribuire ai consiglieri mezzi per l'esercizio delle loro funzioni. Il Consiglio approva, nell'ambito del complessivo bilancio dell'ente, gli stanziamenti relativi alle risorse finanziarie destinate al proprio funzionamento esplicitando le finalità per le quali tali risorse sono richieste nonché le relative modalità di copertura.

Art. 35

Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio attraverso la convalida degli eletti verifica la loro condizione e dichiara eventuali ineleggibilità o incompatibilità qualora sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo ai sensi di legge alle relative sostituzioni.
3. I Consiglieri provinciali, entro 30 (trenta) giorni dalla convalida, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle disposizioni vigenti, particolarmente con riferimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Art. 36

Competenze

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello Statuto stesso e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Spetta al Consiglio Provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il Documento Unico di Programmazione (DUP).

3. In particolare, spetta al Consiglio Provinciale:
- a. elaborare lo Statuto, e le successive modificazioni, e proporlo all'Assemblea dei Sindaci per l'adozione;
 - b. approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP);
 - c. adottare e approvare bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, regolamenti, piani e programmi, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti; approvare altresì le loro deroghe e i pareri da rendere nelle rispettive materie; approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;
 - d. approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale e la sua eventuale revisione;
 - e. approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente;
 - f. istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
 - g. deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari. Sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. Sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario ovvero della dirigenza;
 - h. adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
4. Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:
- strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
 - cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
 - mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale a essa inerente;
 - programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica;
 - raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
 - tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;

- intese-tipo con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
 - convenzioni-tipo tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciale.
5. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento; in caso di mancata ratifica, i provvedimenti presidenziali di che trattasi perdono efficacia sin dal momento della loro adozione. Ricorrendone la necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto e inequivoco dal provvedimento decaduto.
6. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'adozione del bilancio. Il Consiglio può altresì impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.
7. Il Consiglio verifica e controlla l'attuazione delle linee strategiche contenute nel DUP mediante verifica del raggiungimento degli indicatori strategici contenuti nel documento.

Art. 37
Consiglieri provinciali

1. I Consiglieri provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Consiglio Provinciale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse

sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari preferibilmente nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalle dimissioni.

3. Ogni Consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno 3 (tre) sedute consecutive o a più di metà delle sedute tenute nel corso di un anno, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun Consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno 10 (dieci) giorni per la presentazione di giustificazioni.
4. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere comunale, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia. Non si considera altresì cessato dalla carica il consigliere decaduto a seguito dello scioglimento anticipato del Consiglio comunale di cui fa parte rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia nella prima consultazione utile. Altre eventuali cause di decadenza dalla carica sono disciplinate in maniera espressa dalla legge.

Art. 38
Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri provinciali hanno diritto:
 - a. di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al

segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;

- b. di chiedere la convocazione del Consiglio Provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta;
 - c. di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal consiglio o di emendamenti;
 - d. di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula;
 - e. di vedersi riconosciuti, ove applicabili, gli istituti a tutela dello status di amministratori di cui Capo IV del Titolo III del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
2. Il Regolamento del Consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 39

Vicepresidente e Consiglieri delegati

1. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.
2. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, impartendo direttive rispettose dei vincoli posti dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di Dispositivi nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle

proposte formulate relazionano al Presidente della Provincia.

3. Per la piena attuazione del principio di collegialità il Presidente e i Consiglieri titolari di deleghe si incontrano in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali partecipa il Segretario Generale e/o il Direttore Generale della Provincia e a cui possono essere invitati i Dirigenti o i Responsabili dei servizi interessati.
4. Le decisioni che emergono nel corso degli incontri di cui al precedente capoverso sono assunte con la forma del Decreto del Presidente, di cui all'articolo 30 comma 9. Il Presidente è l'unico soggetto cui spetta la decisione finale sull'adozione o meno del Decreto.

Art. 40

Gruppi consiliari

1. Il Regolamento del Consiglio Provinciale disciplina l'istituzione di gruppi formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno, disciplinandone le modalità di funzionamento, senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto dei diritti delle minoranze.
2. I Consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del comma che precede, se nel numero di almeno 2 (due) componenti, possono formare un nuovo Gruppo, autonomo. Qualora non ricorrano tali condizioni, i Consiglieri compongono il Gruppo Misto che si costituisce comprendendo anche solo un Consigliere.
3. E' assicurata a ciascun gruppo consiliare, per l'espletamento delle proprie funzioni, la disponibilità di idoneo ufficio, idonea dotazione tecnologica ed adeguato contributo di funzionamento da prevedere in bilancio tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi. Anche ai fini degli obblighi di trasparenza, detto contributo è soggetto a rendicontazione annuale da parte del capogruppo.
4. E' costituita la conferenza dei Capigruppo consiliari, convocata e presieduta dal Presidente ed assistita dal Segretario Generale o da un suo delegato con funzioni consultive e di verbalizzazione. Il Regolamento del

Consiglio ne disciplinerà le competenze e il funzionamento.

Art. 41

Convocazione del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante convocazione da effettuarsi con le modalità e nei tempi stabiliti dal Regolamento, che può prevedere l'organizzazione del lavoro per sessioni e riunioni d'urgenza. Preferibilmente, le sedute devono essere convocate con modalità tali da consentire ai consiglieri di adempiere le loro funzioni come consiglieri ed amministratori dei comuni di appartenenza.
2. Il Presidente della Provincia presiede il Consiglio e dispone l'ordine del giorno delle sedute consiliari. Il Consiglio Provinciale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno a meno che tutti i Consiglieri non siano presenti e deliberino all'unanimità l'esame del nuovo argomento.

Art. 42

Sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio Provinciale si svolgono presso la sede istituzionale in Cosenza alla Piazza XV Marzo, nell'apposita Sala delle Adunanze, oppure in diverse, idonee sedi istituzionali preventivamente identificate. Il Presidente della Provincia, per particolari esigenze, può convocare la seduta in un diverso luogo di riunione all'interno del territorio provinciale.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari, fissa la data della riunione e redige l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il Regolamento del Consiglio ne preveda la segretezza.
4. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati, escluso il Presidente della Provincia. In casi eccezionali, nelle ipotesi e con le modalità previste dal Regolamento, a seguito

di seduta deserta, il Consiglio si riunisce, in seconda convocazione. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri, escluso il Presidente della Provincia, e l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 43

Iniziativa delle deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, spetta:
 - a. al Presidente della Provincia;
 - b. a ciascun Consigliere provinciale;
 - c. all'Assemblea dei Sindaci;
 - d. a uno o più Consigli comunali o Consigli di unioni dei comuni;
 - e. a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Provincia.
2. Gli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonché di rendiconto della gestione sono proposti al Consiglio dal Presidente della Provincia; il Consiglio adotta gli schemi di bilancio nonché di rendiconto della gestione che trasmette all'Assemblea dei Sindaci per ottenere il richiesto parere a seguito del quale provvede alla definitiva approvazione.
3. Fermo restando che la presentazione delle proposte deliberative dovrà avvenire per il tramite della struttura di riferimento per materia, il Regolamento del Consiglio disciplina le relative procedure.

Art. 44

Nomine e designazioni

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi

partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.

2. Il Regolamento del Consiglio specifica le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.
3. I rappresentanti dell'ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e, su richiesta, al Consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste nel Regolamento.
4. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del Consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

Art. 45

Verbalizzazione

1. Il Segretario Generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, coordinando i procedimenti di redazione del verbale, consistenti nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, anche le funzioni di cui sopra sono esercitate dal Vice Segretario.

Capo III

Assemblea dei Sindaci

Art. 46

L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci, o dai Vice Sindaci all'uopo delegati per la singola seduta, dei Comuni compresi nel territorio della Provincia, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.

2. L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione di cui all'art. 43 c. 1 lett. c) del presente Statuto, nonché con la possibilità di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio Provinciale proprie proposte o risoluzioni.
3. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente e svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio Provinciale.
4. L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in relazione all'approvazione dei bilanci dell'Ente da parte del Consiglio Provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
5. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.
6. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
7. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. In tal caso qualora l'Assemblea non venga convocata nei termini indicati al precedente comma il parere si ha per acquisito. Il parere non vincolante è ugualmente acquisito in caso di mancata deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione.

8. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella provincia. In seconda convocazione, che non può essere convocata prima che siano decorse ventiquattro ore, la convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo dei comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.
 9. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti.
 10. L'Assemblea dei Sindaci approva il Regolamento che disciplina il proprio funzionamento e si avvale della struttura di supporto di cui all'art. 34 comma 3.
 11. Fino a che non sia stato approvato il Regolamento previsto nel precedente comma, trovano applicazione le norme generali di funzionamento del Consiglio Provinciale, ove compatibile e per le parti non in contrasto con le vigenti disposizioni e con il presente Statuto.
3. In seno all'Assemblea è costituita la Commissione di garanzia, composta da quattro sindaci e da un Consigliere provinciale appartenente ai gruppi di opposizione, con compiti di tutela delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri e dell'Assemblea dei Sindaci, che ha funzioni di controllo delle corrette relazioni istituzionali e sulla trasparenza dell'attività dell'amministrazione. La Commissione può sentire il Direttore Generale, se nominato, il Segretario Generale, i Dirigenti, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e gli altri organismi di controllo interno. Il Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione della Commissione di garanzia.

Art. 47

Funzioni e competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione alla manifestazione del parere che essa è tenuta ad esprimere sugli schemi di bilancio predisposti dal Consiglio Provinciale, secondo le disposizioni di legge nonché in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio Provinciale.
2. L'Assemblea dei Sindaci dispone di poteri deliberativi in relazione alla adozione e alle successive modificazioni dello Statuto e di poteri di controllo in merito alla loro attuazione.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE degli UFFICI

Art. 48

Organi di direzione amministrativa

1. Sono organi di direzione amministrativa della Provincia il Segretario Generale, il Direttore Generale, se nominato, e i Dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale, ai sensi delle norme di legge e di cui al presente capo e tenuto conto di quanto previsto nei regolamenti.
2. I Dirigenti, in particolare, adottano, gli atti e i provvedimenti e svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'ente, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, da esercitarsi con le modalità stabilite nei regolamenti.
3. Gli organi di direzione amministrativa concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di competenza del Presidente della Provincia, del Consiglio e dell'Assemblea e assicurano l'esercizio dell'attività di verifica, da parte di tali organi, della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi, agli obiettivi e ai programmi.

Art. 49

Dirigenza apicale

1. Il Presidente della Provincia nomina il Segretario Generale, sentito il Consiglio Provinciale, individuandolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel rispetto dei termini di legge, la durata dell'incarico coincide con il mandato del Presidente della Provincia. A conclusione del mandato, il Segretario Generale continua ad esercitare le funzioni fino alla conferma o alla nomina di altro Segretario. L'incarico può essere revocato anticipatamente per violazione dei doveri d'ufficio con provvedimento motivato del Presidente della

Provincia, previa deliberazione del Consiglio provinciale.

2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Provincia, coordina i procedimenti di verbalizzazione delle sedute del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, può rogare i contratti nell'interesse della Provincia e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Presidente della Provincia.
3. Il Presidente della Provincia, può nominare il Direttore Generale, conferendo l'incarico a persona di comprovata competenza ed esperienza, assunta con contratto a termine di durata non superiore al mandato del Presidente secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, fermi i requisiti per la nomina a dirigente della pubblica amministrazione. L'incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Presidente.
4. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente. A tal fine provvede a:
 - a. definire, sulla base degli indirizzi forniti dal Presidente, i documenti necessari per il ciclo di programmazione dell'Ente (Documento Unico di Programmazione, Piano dettagliato degli Obiettivi, Piano Esecutivo di Gestione e Piano della performance), lo schema di bilancio e il piano dei conti;
 - b. sovrintendere alle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della Provincia;
 - c. verificare, nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e proporre le eventuali modifiche ed integrazioni occorrenti;

- d. acquisire gli elementi ed esprimere il proprio motivato parere ai fini della valutazione dell'attività dei Dirigenti.
5. Ove il Direttore Generale non sia nominato, per l'intero periodo del mandato amministrativo, il Presidente della Provincia può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario Generale.
 6. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi prevede le modalità ed i termini con cui può essere conferito ad un dirigente dell'Ente l'incarico di Vice Segretario che sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza o impedimento ed esercita funzioni di competenza dello stesso e a questo espressamente conferite.
 7. Il citato Regolamento disciplina il funzionamento e i compiti del Comitato di direzione, presieduto dal Direttore Generale, o dal Segretario Generale ove il primo non sia stato nominato, nonché la composizione dello stesso, in coerenza con la struttura organizzativa dell'Ente. Il Segretario Generale, se del caso, partecipa di diritto alle riunioni del Comitato di direzione.
 8. La Provincia, d'intesa con i Comuni e le Unioni, può costituire la Conferenza provinciale dei segretari e/o dei direttori generali dei comuni e delle unioni di comuni, presieduta congiuntamente dal Segretario Generale e dal Direttore Generale. Un apposito disciplinare ne regolerà la costituzione ed il funzionamento.
 9. Il Direttore Generale o, se questo non sia nominato, il Segretario Generale, esercita il potere sostitutivo sui Dirigenti in caso di inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, secondo le disposizioni del Regolamento sull' Ordinamento, riferendone immediatamente al Presidente della Provincia.

Art. 50

Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Previo assolvimento degli oneri di pubblicità previsti dalla legge, il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, su proposta scritta e motivata del Direttore Generale o, se questo non sia nominato, del

Segretario Generale, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.

2. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi definisce:
 - a. gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
 - b. in coerenza con gli indirizzi della programmazione strategica dell'Ente, l'articolazione della macro struttura organizzativa, cioè le unità organizzative di livello dirigenziale, distinte in unità elementari ed eventuali unità complesse nelle quali le unità elementari siano aggregate secondo criteri di omogeneità funzionale e di materia;
 - c. le competenze rispettivamente attribuite ai Dirigenti preposti alle unità organizzative elementari e a quelli preposti alla direzione delle eventuali unità complesse ed i rapporti tra loro intercorrenti, nell'ambito del ruolo unico della dirigenza e fermo restando la previsione e regolazione del ruolo di sovra ordinazione funzionale in capo ai Dirigenti preposti alla direzione delle eventuali unità complesse.
 - d. definisce i criteri per assicurare la rotazione dei Dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione.
3. Anche indipendentemente dall'attribuzione di un incarico di direzione di una unità organizzativa, i Dirigenti possono essere assegnati a funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o a incarichi di staff.
4. L'Ente si dota di un organismo di valutazione della performance, definendone con regolamento composizione e compiti anche ulteriori rispetto a quelli direttamente attinenti al sistema ed al processo di valutazione. In tutti i casi in cui ciò non contrasti con norme imperative, tale organismo è presieduto dal Direttore Generale o, se questo non sia nominato, del Segretario Generale.

5. Il Presidente della Provincia provvede, su proposta dell'organismo di cui al comma precedente, alla graduazione delle funzioni, del trattamento economico accessorio e delle responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali.

Art. 51
Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale può anche essere effettuata, con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs n. 267/2000, a tempo determinato, con riferimento al contratto dei dipendenti dell'ente, ovvero, eccezionalmente, con contratto di diritto privato, di durata massima pari al mandato del Presidente, stipulato con soggetti in possesso degli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità.
2. Nel rispetto dei presupposti e dei limiti derivanti dalle leggi di finanza pubblica, i posti ricoperti con tali modalità non possono, in ogni caso, eccedere la percentuale della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato stabilita dalla stessa legge.
3. Nel rispetto dei principi e criteri di legge, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica e nel rispetto della percentuale massima fissata dalla legge in rapporto alla dotazione stessa, per lo svolgimento di compiti che non possano essere adeguatamente assolti dal personale già in organico.

Art. 52
Atti degli organi di direzione amministrativa

1. Gli atti di natura amministrativa sono adottati secondo le tipologie e nel rispetto dell'iter definiti dalla regolamentazione interna dell'ente e sono trasmessi all'unità organizzativa preposta alla loro raccolta e pubblicazione.

2. Gli atti aventi rilevanza contabile assunti dal dirigente competente diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del dirigente responsabile dei servizi finanziari.
3. Norme regolamentari possono prevedere, in conformità alle disposizioni di legge concernenti competenze ed attribuzioni degli organi, che atti di mera esecuzione e di liquidazione siano adottati da dipendenti che non rivestano qualifica dirigenziale.
4. Nel rispetto delle leggi e del sistema di relazioni sindacali, gli atti relativi all'organizzazione degli uffici ed alla gestione delle risorse umane, nonché le misure inerenti la gestione dei rapporti individuali di lavoro sono assunte dal Presidente con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e sono denominati "provvedimenti organizzativi".

Art. 53
Funzione e responsabilità dirigenziali

1. La funzione dirigenziale si estrinseca nell'esercizio dell'attività gestionale e del potere di organizzazione in modo adeguato alle esigenze espresse negli atti di indirizzo degli organi di direzione politica. Ai Dirigenti è affidato il compito di utilizzare in modo integrato le risorse loro affidate, per l'espletamento delle funzioni istituzionali e per il conseguimento degli obiettivi assegnati. I Dirigenti promuovono altresì l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, motivano le risorse umane e sono tenuti alla tempestiva rappresentazione delle eventuali criticità ed esigenze operative. Essi sono tenuti a vigilare sul rispetto degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati e sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti. Sono altresì responsabili della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione e della sicurezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a loro disposizione.
2. I Dirigenti sono altresì soggetti alla responsabilità penale, civile, disciplinare e amministrativo-contabile, secondo le norme vigenti.

3. In caso di incompatibilità ambientale del dirigente, ovvero di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, ovvero in caso di inosservanza delle direttive o mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso il sistema di valutazione di cui all'art. 39, previa contestazione al dirigente non può essere rinnovato, alla scadenza, lo stesso incarico. In relazione alla gravità dei casi, nel rispetto del principio del contraddittorio, il Presidente della Provincia può revocare l'incarico anticipatamente rispetto alla scadenza collocando il dirigente a disposizione.
4. La colpevole violazione del dovere di vigilanza di cui al comma 1, accertata secondo le procedure di legge e di contratto collettivo, comporta la decurtazione della retribuzione di risultato per una quota fino all'ottanta per cento in relazione alla gravità della violazione medesima.
5. Il recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale.
6. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dal presente Statuto, le modalità per la valutazione delle prestazioni dei Dirigenti.

Art. 54

Giusto procedimento

1. Sulle proposte di deliberazione del Consiglio e dell'Assemblea, nonché sulle proposte di Dispositivo del Presidente della Provincia deve essere espresso, qualora gli stessi non costituiscano meri atti di indirizzo, il parere in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del dirigente del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.
2. I pareri negativi, espressi da uno o più soggetti competenti al rilascio, devono essere motivati e non impediscono l'adozione del provvedimento, purché siano motivate le ragioni che conducono al contrario avviso

l'organo di direzione politica, che si assume l'intera responsabilità dell'atto.

3. Delle deliberazioni e dei dispositivi assunti nonostante i predetti pareri negativi deve darsi immediata comunicazione, a cura del Segretario Generale, al collegio dei revisori dei conti in relazione ai pareri di regolarità contabile ed all'organismo di valutazione in relazione ai pareri di regolarità tecnica; la disciplina del sistema dei controlli interni può stabilire ulteriori forme di verifica di tali atti.
4. Sulle proposte di cui al comma 1 il Segretario Generale esercita i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto e ai regolamenti.
5. Le modalità di effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla legge per gli atti, nonché per gli accordi sostitutivi dei provvedimenti, di competenza degli organi di direzione politica e degli organi di direzione amministrativa sono definite nei regolamenti.

Art. 55

Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

1. Il Presidente della Provincia e i Consiglieri provinciali, unitamente al Segretario Generale, al Direttore Generale, se nominato, e ai Dirigenti, vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni, compresi quelli derivanti dall'infortunio in itinere.
2. La Provincia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Presidente della Provincia, di un consigliere, ovvero del Direttore Generale, del Segretario Generale o di altro dipendente, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale indicato dalla parte e condiviso dalla Provincia, di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti

commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e/o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 56

Processi di riorganizzazione

1. Presso la Provincia è istituito l'osservatorio sui processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni nel territorio provinciale, al fine di favorire la piena valorizzazione delle risorse professionali disponibili. L'osservatorio è presieduto dal Presidente della Provincia o suo delegato, ed è costituito da nove componenti, di cui tre eletti nel suo seno dal Consiglio Provinciale, tre eletti nel suo seno dall'Assemblea dei sindaci e tre designati dalle organizzazioni sindacali di livello provinciale maggiormente rappresentative.
2. L'osservatorio:
 - a. predispone la banca dati dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni del territorio, articolata per inquadramenti contrattuali, profili professionali, titolo di studio, anzianità di servizio ed altre specifiche esperienze professionali;
 - b. cura il monitoraggio dei processi di mobilità tra le amministrazioni del territorio nonché da e verso altre pubbliche amministrazioni;
 - c. cura in particolare il monitoraggio dei processi di riorganizzazione delle singole amministrazioni che comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processo di mobilità;
 - d. propone iniziative di formazione per favorire il migliore inserimento lavorativo dei dipendenti coinvolti nei processi di mobilità;
 - e. vigila sul rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali in materia di relazioni sindacali e di tutela del trattamento economico e giuridico dei dipendenti coinvolti nei processi di mobilità.

TITOLO IV

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA e CONTROLLO INTERNO

Art. 57

Autonomia finanziaria

1. La Provincia dispone di autonomia impositiva nei limiti di legge e su presupposti non già assoggettati a imposizione erariale. Dispone altresì di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.
2. La Provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l'obiettivo complessivo è l'equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo.

Art. 58

Gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio entro il termine fissato dalla legge. Al rendiconto è allegata una Relazione illustrativa del Presidente della Provincia che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. La Provincia si pone comunque la finalità di rendere i propri bilanci omogenei e confrontabili attraverso il processo della c.d. armonizzazione, anche al fine del consolidamento con i bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche. In tale direzione l'ente adeguerà i propri strumenti contabili ai principi stabiliti dalla legge.

Art. 59

Uscite

1. La Provincia delibera il bilancio di previsione entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il bilancio è corredato di una Relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato, e in coerenza con esso e con la annessa relazione, il Direttore Generale, ove nominato, definisce e sottopone al Presidente per la approvazione prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Dirigenti.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Dirigente del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Senza tale impegno l'atto è privo di efficacia.
5. L'Ente è tenuto ad osservare l'obbligo dell'equilibrio gestionale del bilancio. A tal fine, all'atto della predisposizione dello schema di bilancio ed in tutte le fasi successive di esecuzione dello stesso, il servizio finanziario dovrà garantire la costante coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelle delle disposizioni, delle deliberazioni e delle determinazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

Art. 60

Servizio di tesoreria

1. La Provincia ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a. la riscossione di tutte le entrate versate in base ad ordini di incasso e liste di carico del concessionario del servizio;
 - b. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di Bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c. il pagamento delle rate di ammortamento mutui e dei contributi previdenziali ai sensi di legge.
2. I rapporti con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità e da apposita convenzione.

Art. 61

Organo di revisione economico-finanziario

1. La Provincia è dotata di un proprio Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La composizione, la durata dell'incarico, le modalità di nomina e cessazione, le incompatibilità e ineleggibilità, il funzionamento e le funzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria sono stabilite dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 62

Controlli Interni

1. Il Regolamento di contabilità, e quello specifico, disciplinano le forme di controllo interno alla Provincia previste dalla legge.

TITOLO V
RELAZIONI ISTITUZIONALI**Capo I**
Rapporti tra Provincia e comuni o Unioni
di Comuni

Art. 63

Conferimento di funzioni provinciali ai comuni e alle unioni di comuni

1. In attuazione a quanto previsto all'art. 4 in merito all'articolazione della Provincia in zone omogenee, il Consiglio Provinciale può conferire la titolarità e l'esercizio di proprie funzioni a comuni singoli ovvero a unioni di comuni compresi nella circoscrizione territoriale, purché aventi popolazione superiore a 50.000 abitanti. La relativa deliberazione è assunta previo parere dell'Assemblea dei Sindaci.
2. All'attuazione della deliberazione consiliare provvede il Presidente della Provincia tramite la stipula di idonea convenzione con i Comuni o le Unioni di comuni interessati. La convenzione stabilisce le modalità, condizioni e vincoli che i comuni destinatari delle funzioni si impegnano a rispettare.
3. Nella deliberazione del Consiglio e nella convenzione attuativa possono essere specificati gli eventuali poteri che la Provincia mantiene al fine di coordinare e vigilare sull'esercizio da parte dei comuni delle funzioni trasferite, e le condizioni al verificarsi delle quali la Provincia si riserva di riacquisire le medesime funzioni, nonché gli eventuali limiti di tempo relativi alla durata del trasferimento.
4. Nella deliberazione di trasferimento e nella convenzione attuativa possono essere indicati gli obblighi che la Provincia assume verso i comuni o le associazioni di comuni destinatari dei trasferimenti e le conseguenze di un eventuale inadempimento nell'esecuzione degli obblighi assunti.
5. Del contenuto delle deliberazioni e delle convenzioni attuative è data in ogni caso notizia anche all'Assemblea dei Sindaci.

Art. 64

Avvalimento di uffici e personale dei comuni

1. Su proposta del Presidente della Provincia, l'Assemblea dei Sindaci può deliberare che la Provincia si avvalga di uffici o servizi dei comuni e delle unioni di comuni comprese nella circoscrizione territoriale, al fine di esercitare in forma congiunta funzioni dei due livelli di governo, mediante l'organizzazione di uffici comuni.
2. Alle deliberazioni adottate ai sensi del comma 1 è data attuazione attraverso apposite convenzioni con i comuni interessati o le loro unioni, stipulate dal Presidente della Provincia.
3. Delle deliberazioni di cui ai commi precedenti e delle relative convenzioni attuative è data tempestiva comunicazione al Consiglio Provinciale.
4. La convenzione individua la "amministrazione capofila" presso la cui sede opererà l'ufficio, e definisce:
 - la durata e i compiti dell'ufficio;
 - le modalità di assegnazione del personale;
 - le modalità di conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio;
 - i rapporti finanziari e contabili tra le amministrazioni coinvolte;
 - le modalità di monitoraggio permanente e di rendicontazione alle amministrazioni.

Art. 65

Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni

1. La Provincia può stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni della circoscrizione territoriale o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
2. Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono adottati dall'Assemblea dei

Sindaci, su proposta del Presidente della Provincia, sentito il Consiglio Provinciale.

Art. 66

Revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione

1. La revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni o unioni di comuni può essere proposta dal Presidente della Provincia:
 - a. nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti;
 - b. per esaurimento dello scopo;
 - c. a seguito di presa d'atto della volontà manifestata in tal senso, secondo le norme stabilite, da parte dei Comuni o Unioni di Comuni interessati;
 - d. quando nell'esperienza attuativa non risultino realizzati adeguati risultati sul piano dell'economicità, dell'efficacia o dell'efficienza dell'azione intrapresa o si riscontri il venir meno delle condizioni necessarie per il loro conseguimento.
2. Prima di presentare la proposta di revoca, il Presidente della Provincia comunica agli enti interessati i motivi che inducono alla ipotesi di revoca, al fine di acquisire le loro valutazioni, che devono essere comunque formulate entro 20 giorni dalla comunicazione. Le valutazioni pervenute nel termine sono trasmesse, insieme alla proposta del Presidente, all'Assemblea dei Sindaci.

Art. 67

Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio provinciale per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di Dirigenti e dipendenti.
2. In particolare la Provincia può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di

Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:

- a. la formazione e l'aggiornamento professionale di Dirigenti e dipendenti;
 - b. il reclutamento di Dirigenti e dipendenti, per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per la stipula, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, di forme contrattuali flessibili;
 - c. specifici adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compresa i servizi di pagamento delle retribuzioni;
 - d. l'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
3. La Provincia, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove lo sviluppo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale ed offre comunque l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni in materia di relazioni sindacali.

Art. 68

Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

1. La Provincia può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:
 - a. l'elaborazione di azioni comuni di prevenzione della corruzione, che potranno essere integrato con specifiche disposizioni dai singoli enti;
 - b. l'elaborazione di azioni comuni per la trasparenza, con particolare riferimento alla pubblicazione di dati e informazioni sulla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia;
 - c. l'elaborazione del codice di comportamento dei dipendenti, a norma dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165.

Art. 69

Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici

1. La Provincia, previa convenzione, può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni le funzioni di centrale di committenza ai sensi di legge.
2. La Provincia offre comunque ai Comuni e alle Unioni di Comuni assistenza tecnico-amministrativa anche in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.
3. Il Consiglio Provinciale con specifico Regolamento istituisce la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Cosenza. La S.U.A. svolge, qualora le venga fatta richiesta, le attività relative all'espletamento e alla gestione delle gare per l'affidamento di lavori e di forniture di beni e servizi di interesse dei Comuni e di altri enti tenuti alla applicazione del Codice e del Regolamento dei contratti.

Capo II

Attuazione di accordi e altre forme di cooperazione

Art. 70

Vigilanza e controllo

1. Spetta al Presidente della Provincia vigilare e controllare che gli accordi e le intese stipulate ai sensi del presente Titolo, nonché di quelli intercorrenti tra la Provincia e ogni altro ente, siano attuati nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e del contenuto degli obblighi assunti.
2. Al fine di consentire la piena attuazione di quanto previsto dal comma precedente, le deliberazioni e le convenzioni conseguenti, aventi ad oggetto accordi, intese, e altre forme di collaborazione tra Provincia, comuni ed altri enti, devono contenere disposizioni adeguate a consentire, anche in condizioni di reciprocità, l'accesso del Presidente della Provincia e dei soggetti da lui incaricati a ogni atto, documento, struttura organizzativa e di servizio il cui contenuto o la cui attività sia

rilevante al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti.

Art. 71

Relazione annuale sull'attuazione di accordi, intese e altre forme di collaborazione

1. Il Presidente della Provincia presenta annualmente la Relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi, delle intese, delle convenzioni e delle altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni, singoli o associati, o altri enti.
2. L'Assemblea dei Sindaci esamina, discute e prende atto della relazione, potendo formulare, ove ne ravvisi l'opportunità, atti di indirizzo.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72

Regolamenti

1. Ai principi fissati dalla legge e dallo Statuto viene data attuazione attraverso i Regolamenti.
2. Salvo che la legge non disponga diversamente, i Regolamenti sono approvati dal Consiglio Provinciale.
3. Entrano in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio on line della deliberazione che li ha approvati e sono resi accessibili tramite pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 73

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale sono deliberate dall'Assemblea dei Sindaci, su proposta del Consiglio Provinciale, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni ricompresi nel territorio provinciale e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, così come risulta dall'ultimo censimento ISTAT.
2. Non può proporsi la deliberazione di abrogazione totale dello Statuto senza contestuale proposta di deliberazione di un nuovo Statuto. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Art. 74

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto è affisso all'albo pretorio *on line* dell'Ente per trenta giorni consecutivi; è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
3. Dall'entrata in vigore del presente Statuto si intende abrogato lo Statuto alla stessa data vigente.